

Allegato "A" al n. 31.079/19.918 di Rep.

## **STATUTO**

### **"FONDAZIONE CHIARA COSTANZO ETS"**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione e modello di riferimento**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CHIARA COSTANZO ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) e del Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CHIARA COSTANZO ETS" ed indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 2**

##### **Sede e durata**

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo di via Podgora n. 11.

La Fondazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire sedi secondarie o unità locali operative onde svolgere attività rientranti nelle finalità della Fondazione.

La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2100.

#### **Articolo 3**

##### **Scopi e attività**

La fondazione non ha scopo di lucro, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017) mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 2017.

La fondazione viene costituita con l'obiettivo di dare a ragazze e/o ragazzi meritevoli la possibilità di coltivare i propri talenti e realizzare i propri sogni.

In particolare, per raggiungere gli scopi definiti dal presente articolo, la Fondazione si propone di mantenere viva la memoria di Chiara Costanzo e diffondere la sua passione per lo studio, lo sport e la vita ricordandone la grande determinazione, l'enorme curiosità e l'ambizione.

La fondazione si propone di promuovere e sostenere la crescita culturale, formativa, personale e sportiva dei giovani meritevoli, favorendo lo sviluppo dei talenti e delle eccellenze in ambito scolastico, universitario, sportivo e sociale.

La Fondazione esercita in via principale, nonché per il raggiungimento dei suoi scopi, le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della Legge 28 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità di educativa (art. 5 lett. d) d.lgs. n. 117 del 2017);

- promuovere e sostenere il merito scolastico, universitario e formativo attraverso l'istituzione e assegnazione di borse di studio, premi, contributi economici e altri strumenti di sostegno destinati a studenti particolarmente meritevoli. Tali premi possono prevedere anche soggiorni prolungati all'estero per crescere e fare esperienze. I contributi possono essere commisurati alle reali possibilità economiche dei ragazzi;

- sostenere studenti meritevoli che affianchino all'impegno scolastico la pratica sportiva agonistica attraverso l'istituzione e assegnazione di premi, borse di studio, programmi formativi, campus estivi e soggiorni di studio o di formazione sportiva in Italia o all'estero;

- creare e gestire spazi fisici e virtuali destinati all'incontro, al confronto e alla collaborazione tra giovani talenti, favorendo la nascita di progetti, iniziative culturali, educative, imprenditoriali e sociali;

- collaborare con enti pubblici e privati, ed enti no profit, istituzioni scolastiche, Università, enti di ricerca, grandi imprese, piccole e medie imprese, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali al fine di realizzare programmi e progetti coerenti con le finalità della fondazione;

- promuovere e realizzare attività culturali, formative, informative e divulgative, nonché iniziative di raccolta fondi, fundraising, campagne di sensibilizzazione e programmi di partnership a sostegno delle attività della Fondazione.

La fondazione potrà inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in qualsiasi forma consentita dalla legge.

#### **Articolo 4**

##### **Attività diverse, secondarie e strumentali**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e in particolare:

- promuovere, nei punti di aggregazione di cui al precedente articolo, incontri volti a definire progetti, obiettivi, individuare finalità sociali comprese vendite di beneficenza, raccolte fondi, volte alla realizzazione di eventuali utili da impiegare per perseguire gli scopi della

Fondazione;

- promuovere e realizzare qualsiasi forma di sostegno psichico, emotivo, strutturale ai giovani talenti allo scopo di consentirgli di realizzare i loro obiettivi, sia scolastici, universitari che sportivi in perfetta sintonia con le loro predisposizioni fisiche e attitudinali. Fornendo a chi verrà ritenuto meritevole di supporto il relativo sostegno fisico, psicologico ed economico.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

#### **Articolo 6**

##### **Fondo di Gestione**

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito da :

- le rendite e in generale i redditi di patrimonio di cui al precedente articolo 5;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- i contributi del Fondatore;
- eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti in denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o da altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata all'incremento del patrimonio.

#### **Articolo 7**

##### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

#### **Articolo 8**

##### **Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore (Organo Unico).

#### **Articolo 9**

##### **I Fondatori**

Sono Fondatori i signori:

- 1) Andrea Costanzo, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 gennaio 1965, domiciliato a Milano (MI) presso la via Paolo da Cannobio n. 11, codice fiscale CST NDR 65A06 B885V;
- 2) Giovanna Lanella, nata a Milano (MI) il 5 maggio 1972, domiciliata a Milano (MI) presso la via Paolo da Cannobio n.11, codice fiscale LNL GNN 72E45 F205Y.

#### **Articolo 10**

##### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dai Fondatori per un periodo di tre esercizi, e sono rieleggibili, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene entro trenta giorni successivi mediante nomina da parte del Fondatore.

Faranno sempre parte del Consiglio Direttivo: i Fondatori e tutti i loro figli maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

I Fondatori provvedono a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, i membri del Consiglio Direttivo che siano venuti meno per dimissioni o permanente

impedimento, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il membro del Consiglio così nominato rimane in carica sino alla cessazione del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate a mezzo di posta elettronica, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta, le coordinate per il collegamento on-line (che potrà avvenire in video e audio o solo in audio) e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto ad un giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio o videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse. Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere prese, con l'assenso della maggioranza, anche attraverso lo scambio di e-mail tra tutti i componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito all'esito di bandi possono essere prese con il supporto del giudizio tecnico da esperti.

In caso di parità di voti o in caso di Consiglio Direttivo composto in numero pari prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 11**

##### **Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
- approva i progetti sottoposti al suo esame, deliberando altresì l'erogazione dei fondi;
- valuta periodicamente, con cadenza annuale, i risultati dell'attività svolta, approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- delibera l'adozione di eventuali regolamenti e procedure in coerenza con le attività della Fondazione;

- provvede a formalizzare la nomina, effettuata dai Fondatori, del Revisore;
- approva le modifiche dello statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero dei componenti, la durata in carica, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. Possono essere nominati membri del Comitato Esecutivo sia i componenti del Consiglio Direttivo sia soggetti esterni in possesso di specifiche competenze o esperienze rilevanti per l'attività di Fondazione.

Il Comitato Esecutivo svolge funzioni consultive, propositive e/o operative nei limiti e secondo le deleghe conferite dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente circa l'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento, modificare la composizione, le attribuzioni o revocare il Comitato Esecutivo con propria deliberazione.

## **Articolo 12**

### **Il Presidente e il Vicepresidente**

Il Presidente:

- a) ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, Istituzioni e Organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne redige l'ordine del giorno;
- c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- d) esegue, autonomamente o coadiuvato dal Vicepresidente o dal Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitando le funzioni, il Vicepresidente, oppure in assenza del Vicepresidente, il Consigliere più

anziano per età.

Le funzioni di rappresentanza legale e processuale della Fondazione, nonché di esecuzioni delle deliberazioni consiliari, come sopra descritte alle lettere c) e d), possono essere riservate al Vicepresidente con deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica. In tal caso, il Presidente svolge esclusivamente le funzioni sopra descritte alle lettere a) e b).

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se del caso, dal Vicepresidente ovvero dal Direttore Generale, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13**

##### **Revisore (Organo Unico)**

L'organo di controllo in forma monocratica è nominato dai Fondatori ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'organo di controllo si applica quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 14**

##### **Scioglimento**

E' prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, ed in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, su conforme parere del Consiglio Direttivo, verrà devoluto, con deliberazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 15**

##### **Clausola di Rinvio**

per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

ANDREA COSTANZO

GIOVANNA LANELLA

ALBERTA FIGARI

PIER GIUSEPPE MARIA COSTANZO

GIOVANNI GRU

LAURA ALBANI

GIUSEPPE FORNARI

CAMILLA COSTANZO

EMANUELE FINALDI

ALEKSANDRA KALINOWSKA

GAIA SPORTELLA

SIMONA GUERRA Notaio Sigillo